



**MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME
CAVALESE**

S T A T U T O

**DELLE ASSOCIAZIONI PESCATORI DI
MOENA – CAVALESE - MOLINA/CASTELLO
E DELL'ASSOCIAZIONE PESCATORI
VALFIEMME**

**Approvato dal Consiglio dei Regolani della Magnifica Comunità di
Fiemme nella seduta del 29 dicembre 2014.**

Articolo 1

COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione Pescatori di Moena (TN) con sede nel Comune di Moena (TN).

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 2

SCOPI

L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di contribuire alla tutela e promozione dell'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica nelle acque in gestione all'Associazione, mediante:

- la razionale coltivazione delle acque ad essa assentite, la salvaguardia dell'equilibrio biologico ed il mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche nelle medesime presenti, fatte salve esigenze particolari;
- una adeguata sorveglianza;
- una gestione democratica, attraverso la corresponsabilizzazione dei Soci all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, entro i limiti e nel rispetto delle norme legislative e in collaborazione con gli Organi preposti alla tutela della pesca.

Articolo 3

SOCI

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione Pescatori di Moena (TN) i pescatori sportivi e/o dilettanti, in possesso di regolare licenza di pesca e di abilitazione eventualmente richiesta, rilasciata dalla competente Autorità, che lo domandano con richiesta scritta, impegnandosi ad accettare tutti gli obblighi derivanti dal presente Statuto.

I Soci si dividono in:

a) Soci ordinari:

Sono Soci ordinari i Vicini della Magnifica Comunità di Fiemme; essi hanno diritto di pesca su tutte le acque in concessione all'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo.

b) Soci ordinari minorenni:

Sono Soci ordinari minorenni i Vicini della Magnifica Comunità di Fiemme di età inferiore agli anni 18; essi hanno diritto di pesca su tutte le acque in concessione all'Associazione.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee senza diritto di voto, e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 4

PESCATORI AGGREGATI

Sono pescatori aggregati:

Coloro che, non Vicini della Magnifica Comunità di Fiemme, siano residenti da almeno 1 anno nel territorio delle Regole.

Coloro che, pur essendo Vicini, non sono residenti in alcuna Regola della Magnifica Comunità di Fiemme. All'atto della ripresa della residenza in Valle diventano Soci Ordinari.

I pescatori aggregati hanno diritto di pesca su tutte le acque in concessione all'Associazione.

Dovranno versare la quota che sarà annualmente determinata dal Comitato Pesca ed approvata dal Consiglio dei Regolani.

Articolo 5

PESCATORI OSPITI STAGIONALI

Sono pescatori ospiti stagionali coloro che non appartengono alle altre categorie.

Essi hanno diritto di pesca su tutte le acque in concessione all'Associazione che ha rilasciato il permesso.

I pescatori ospiti stagionali dovranno versare la quota che sarà stabilita annualmente dal Comitato Pesca.

Le Associazioni hanno facoltà di accogliere le richieste dei pescatori ospiti stagionali, previa opportuna valutazione del loro numero ai fini di una gestione equilibrata della pressione di pesca.

Articolo 6

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO E RESIDENZA

La qualità di socio si perde per morte, dimissioni, morosità o per gravi o reiterate violazioni a legge o regolamenti in materia di pesca.

In nessun caso è possibile essere socio contemporaneamente di più di una delle Associazioni Pescatori della Valle di Fiemme.

Di norma tale Associazione coincide con quella della Regola di appartenenza. L'appartenenza ad associazione diversa da quella stabilita per Regola può essere concessa, per motivate ragioni.

Articolo 7

QUOTA SOCIALE

All'atto dell'iscrizione il Socio deve versare la quota sociale stabilita annualmente dal Comitato pesca.

Non avrà diritto a partecipare all'attività dell'Associazione fino a quando non avrà provveduto a regolarizzare la propria posizione.

Articolo 8

ESCLUSIONE

Non possono far parte dell'Associazione coloro che:

1. esercitano la pesca come attività professionale ed a scopo di lucro;
2. abbiano riportato una condanna per illeciti penali in materia di pesca.

Articolo 9

ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea ordinaria dei Soci;
- b. l'Assemblea straordinaria dei soci;
- c. il Consiglio Direttivo e/o esecutivo;
- d. il Presidente dell'Associazione;
- e. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f. il Collegio dei Probiviri;
- g. ulteriori organi sociali

Articolo 10

CARICHE SOCIALI

I componenti degli organi dell'Associazione sono tenuti ad operare nell'interesse esclusivo dell'Associazione stessa. Possono ricoprire cariche sociali solo i Soci ordinari dell'Associazione.

La carica di Componente del Consiglio Direttivo e/o esecutivo e Revisore dei Conti è incompatibile con quelle ricoperte in altre

organizzazioni aventi le medesime finalità. La medesima incompatibilità sussiste per coloro che sono dipendenti delle predette organizzazioni o da Enti aventi compiti di vigilanza e tutela sulla pesca.

Sono incompatibili anche coloro che hanno rapporti di interesse economico con l'Associazione in relazione alla fornitura di materiale ittico e/o materiale specifico per il recupero e la riproduzione del pesce.

Il compenso annuale al Presidente ed al Segretario sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11

ATTRIBUZIONI DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea dei Soci è l'organo supremo dell'Associazione.

Essa rappresenta l'universalità dei Soci, i quali, ancorché assenti, sono vincolati dalle decisioni assunte.

Spetta ad essa dare esecuzione agli indirizzi ed alle linee generali che vengono stabilite dal Consiglio direttivo e dal comitato pesca.

In particolare è di competenza dell'assemblea ordinaria:

1. la nomina del Consiglio Direttivo e la determinazione del numero dei suoi componenti;
2. la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
3. la nomina del Collegio dei Proviviri;
4. l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione;
5. l'approvazione dell'operato del Consiglio Direttivo;
6. il consorzio o l'affiliazione con altre Associazioni di pesca;
7. l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto che se avanzate dai singoli soci o da gruppi di soci, dovranno essere inoltrate al Consiglio Direttivo entro il mese di settembre. Le stesse, per avere validità, dovranno altresì essere approvate dal Consiglio dei Regolani della Magnifica Comunità di Fiemme.

L'assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare in merito:

- alle modifiche statutarie;
- alle dimissioni collegiali di uno degli Organi dell'Associazione.

In via straordinaria l'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata al Presidente dell'Associazione da almeno un quinto dei soci ordinari; in questo ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata dal Presidente entro 20 gg. dalla data di ricevimento della richiesta di convocazione.

L'Assemblea straordinaria deve inoltre essere convocata in base a quanto previsto dagli articoli 16, 18, 19 e 20.

Articolo 12

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo, in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo per l'approvazione del bilancio e per gli altri compiti fissati dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge.

Articolo 13

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente dell'Associazione mediante avviso posto nell'albo dell'Associazione, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria.

L'avviso di convocazione deve contenere, oltre all'indicazione della data fissata per l'Assemblea, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno relativo agli argomenti da trattare.

L'Assemblea in prima convocazione è da ritenersi validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione è da ritenersi valida qualunque sia il numero dei Soci presenti; la seconda convocazione può avvenire 30 minuti dopo la prima.

L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

Nell'ordine del giorno dovranno essere specificati i punti in discussione riguardanti le sole acque in ordine provinciale, sui quali saranno ammessi alla discussione ed alla votazione i soci aggregati ed i soci affiliati.

Le mozioni urgenti del Consiglio Direttivo e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere inserite nell'ordine del giorno col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 14

VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Sono ammessi alle Assemblee tutti i Soci che risultano iscritti nei Libri Sociali alla data di convocazione delle stesse purchè siano in regola col versamento delle quote associative. Nelle Assemblee ogni socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, salvo nei casi in cui sia disposto diversamente dal presente Statuto o dalla legge.

Le votazioni si fanno di norma per alzata di mano, a meno che un quarto degli aventi diritto al voto chieda la votazione per scheda segreta.

Della discussione e delle decisioni adottate viene redatto apposito processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da due scrutatori delegati dall'Assemblea.

La votazione riguardante la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo deve essere sempre fatta per scheda segreta.

Art. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO E/O ESECUTIVO

Il Consiglio Direttivo e/o esecutivo è costituito da un minimo di 4 membri.

Sono eleggibili alla carica di Consigliere tutti i Soci Ordinari. Risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo e/o esecutivo resta in carica per un periodo di quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Nel corso del periodo di carica, in caso di dimissioni o decesso o decadenza di un Consigliere, il Consiglio Direttivo e/o esecutivo nella prima successiva riunione, procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Qualora sia impossibile la surroga, si procede all'integrazione del membro (o dei membri) da sostituire mediante elezioni parziali nel rispetto del principio suaccennato.

Articolo 16

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E/O COMITATO ESECUTIVO

I nuovi eletti devono riunirsi entro 8 giorni dalla avvenuta Assemblea, su comunicato del Presidente uscente, o in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso, su richiesta scritta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo e/o comitato esecutivo uscente.

La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

Il Consiglio Direttivo e/o comitato esecutivo nella sua prima seduta provvede alla nomina al suo interno del Presidente, del Vice - Presidente, del Segretario.

Nel caso non sia trovata persona all'interno del Consiglio Direttivo e/o comitato esecutivo disposta a svolgere mansioni di Segretario, è data facoltà al Consiglio di nominare una persona esterna, la quale non avrà diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo e/o comitato esecutivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque quattro volte all'anno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo e/o comitato esecutivo sono valide con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni per le riunioni del Consiglio direttivo e/o comitato esecutivo devono contenere l'ordine del giorno e gli argomenti da trattare, cui i Consiglieri devono strettamente attenersi.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Della riunione del Consiglio Direttivo e/o comitato esecutivo, verrà redatto su apposito libro, il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Lo stesso potrà essere visionato da tutti i Soci dell'Associazione previa richiesta scritta.

Articolo 17

DECADENZA DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri assenti ingiustificati per due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo sono dichiarati decaduti dallo stesso, e sono surrogati da altri candidati che seguono in ordine nella tabella di scrutinio. Qualora per dimissioni, il numero dei Consiglieri eletti dall'Assemblea venisse ad essere inferiore alla metà più uno del numero fissato dall'articolo 12 dovrà essere convocata, entro 20 giorni dal suo verificarsi, un'Assemblea Straordinaria per il rinnovo del Consiglio.

La convocazione è fatta dal Presidente uscente.

Articolo 18

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E/O COMITATO ESECUTIVO

Al Consiglio Direttivo e/o comitato esecutivo spetta la direzione e l'amministrazione dell'Associazione, nonché tutti gli altri adempimenti che non siano espressamente riservati all'Assemblea a norma del presente Statuto o dalla legge.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo e/o comitato esecutivo:

1. l'assunzione di dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione;
2. la nomina di guardapesca volontari e l'eventuale revoca dell'ordine di servizio agli stessi; fissare i compensi e stabilire i criteri di rimborso delle spese;
3. accogliere o respingere le domande di ammissione di nuovi Soci;
4. applicare provvedimenti e sanzioni nei confronti dei Soci che si rendessero responsabili di violazione dello Statuto e del Regolamento interno di pesca;
5. proporre e concordare con le altre Associazioni dell'ambito comunitario, il costo dei permessi di pesca e le quote minime associative, nonché recepire e dare esecuzione agli atti del Comitato per la Pesca;
6. il convenzionamento di nuove acque;
7. il piano delle semine;
8. la stesura e l'approvazione del regolamento e delle disposizioni annuali sull'esercizio della pesca;
9. la predisposizione e deliberazione del rendiconto consuntivo e del bilancio di previsione;
10. la presentazione all'assemblea di eventuali proposte di modifica dello Statuto.

Articolo 19

DELIBERAZIONI URGENTI

In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo e/o comitato esecutivo può adottare le decisioni spettanti all'Assemblea, ma deve ottenere la ratifica da parte della maggioranza della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 30 giorni dalla data delle decisioni assunte.

Articolo 20

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi e può delegare le proprie funzioni per determinati atti ad uno dei membri del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

Nel caso di dimissioni collegiali di uno degli Organi dell'Associazione, il Presidente deve convocare l'Assemblea straordinaria

dei Soci per il rinnovo dell'Organo dimissionario, entro 30 giorni dalla data delle stesse.

Articolo 21

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di un membro effettivo e di un supplente, eletti dall'Assemblea fra i Soci ordinari.

I Revisori dei Conti devono riunirsi almeno una volta all'anno e delle loro riunioni viene redatto verbale, che sarà iscritto in apposito libro e firmato dagli intervenuti.

Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti il controllo dell'amministrazione sociale, della cassa e dei libri contabili, nonché svolgere la relazione all'Assemblea sull'andamento contabile ed amministrativo della gestione.

Spetta ad esso, altresì, richiedere la convocazione dell'Assemblea Straordinaria nel caso siano riscontrate gravi irregolarità amministrative.

Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo, ed i suoi membri possono essere rieletti.

I Revisori dei Conti possono partecipare, previo invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto,

Non sono eleggibili, e, se eletti decadono, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Presidente dell'Associazione o di un membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 22

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Collegio dei Probiviri rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo ed i suoi membri possono essere rieletti.

E' competenza del Collegio dei Probiviri oltre alla decisione definitiva sulla esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le controversie che avessero a sorgere fra soci e l'Associazione o gli Organi di essa, circa l'interpretazione dello Statuto, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali, con esclusione di intervento nel corso di sanzioni disciplinari.

Articolo 23

SEGRETARIO

Spetta al Segretario sovrintendere alla verifica e al disbrigo della corrispondenza, alla tenuta degli schedari di scadenza per il versamento delle quote di rinnovo di concessioni, che dovrà notificare in tempo utile al Consiglio Direttivo, all'ordinamento e alla conservazione degli atti concernenti i servizi di vigilanza, alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee ordinarie e straordinarie, alla stesura dei ricorsi, oltre a tutte le altre incombenze inerenti il regolare funzionamento dell'Ufficio di Segreteria. Potrà inoltre rilasciare copie autentiche di atti dell'Associazione, previo benestare del Presidente.

E' compito del Segretario curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali, provvedere al ricevimento ed al pagamento delle fatture, nonché al versamento del premio di assicurazione dei Soci e dei contributi di eventuali dipendenti, oltre a sovrintendere allo svolgimento di tutti i lavori contabili e di cassa inerenti alla gestione amministrativa dell'Associazione.

Articolo 24

PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali, permessi d'ospite e tasse di mora;
- b) da ogni altra entrata, sovvenzioni o contributi che concorrano ad incrementare le disponibilità di bilancio.

I singoli associati, finché dura l'Associazione, non possono chiedere la divisione dei beni patrimoniali, né del fondo comune, né esigere la restituzione della quota in caso di recesso volontario o di sospensione o di radiazione per provvedimenti disciplinari.

Articolo 25

GESTIONE FINANZIARIA

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo.

Il medesimo, messo a disposizione per la prescritta revisione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, è successivamente proposto per l'approvazione all'Assemblea.

Il Segretario può procedere direttamente al pagamento delle spese di normale amministrazione. Le altre devono essere

preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e controfirmate dal Presidente.

Le spese postali e telefoniche, di viaggio, per semine, ecc., possono essere rimborsate, previa autorizzazione del Presidente o del Vicepresidente.

Le note spese del Presidente devono essere firmate dal Vicepresidente.

Per l'uso autorizzato del proprio automezzo per ragioni di servizio, è previsto un rimborso spese, stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 26

VIGILANZA

L'Associazione istituisce un servizio di vigilanza per un corretto esercizio della pesca nelle acque in gestione composto da Guardapesca, anche volontari.

I Guardapesca vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Guardapesca verbalizza le infrazioni e le notifica al Consiglio Direttivo. Deve notificare, inoltre, ogni constatazione meritevole di venire portata a conoscenza dello stesso.

Il Guardapesca che manca in qualsiasi modo al suo dovere sarà sottoposto a procedimento disciplinare in analogia a quanto disposto dall'art. 27 per i Soci. E' in facoltà del Consiglio Direttivo adottare provvedimento cautelare di sospensione in caso di accertate violazioni di doveri inerenti all'incarico, di particolare gravità.

Articolo 27

MODALITÀ ELETTORALI

Ogni elettore può esprimere tanti voti quanti sono i componenti dell'Organo sociale da eleggere, pena la nullità della scheda.

Articolo 28

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I Soci hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, di attenersi al Regolamento di pesca e alle disposizioni di volta in volta emanate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

A seconda della gravità, il Consiglio Direttivo, con decisione motivata, dovrà adottare nei confronti dei Soci che si rendano colpevoli di inosservanza o di violazione di quanto stabilito al precedente comma, i provvedimenti e le sanzioni previste dal Regolamento interno vigente.

Il Consiglio Direttivo, per dar corso a procedimento disciplinare, contesta l'infrazione con lettera, invitando il Socio a presentare le proprie giustificazioni entro 15 giorni dal ricevimento della lettera. Il Consiglio Direttivo decide sull'adozione dei provvedimenti disciplinari con votazione segreta ed il provvedimento motivato va comunicato all'interessato con lettera.

Le sanzioni disciplinari sono, a seconda della gravità e dell'eventuale recidiva:

- l'ammonizione;
- la sospensione temporanea;
- l'espulsione.

Il permesso ritirato rimane depositato presso la Sede Sociale e viene restituito alla scadenza del provvedimento.

Il socio sorpreso ad esercitare la pesca nel periodo di ritiro del permesso viene a tutti gli effetti considerato come privo del permesso del concessionario.

Articolo 29

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, da deliberarsi in Assemblea straordinaria con la maggioranza di due terzi dei Soci, il patrimonio sarà devoluto all'Ente designato dall'Assemblea stessa.

Articolo 30

CONTROVERSIE

Tutte le controversie, nessuna esclusa, tra gli associati e l'associazione e tra gli organi sociali, saranno sottoposte alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri nominati uno per ciascuno dalle parti interessate ed il terzo con funzioni di Presidente, nominato dalla Magnifica Comunità di Fiemme. Il Collegio deciderà con lodo rituale entro 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

In caso di controversie tra l'Associazione e la Magnifica Comunità di Fiemme il Presidente del Collegio Arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Trento.

Articolo 31

APPROVAZIONE

Il presente Statuto è stato modificato dal Comitato per la Pesca nella seduta del 23 dicembre 2014, approvato dal Consiglio dei

Regolani e dalle Assemblee straordinarie delle Associazioni Pescatori di Moena, Cavalese, Molina/Castello e dall'Associazione pescatori Valfiemme.

Articolo 32

RICHIAMO DI LEGGE

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti.

NORMA TRANSITORIA

Quanto previsto dal presente Statuto entrerà in vigore dopo che lo stesso sarà approvato dalla Magnifica Comunità di Fiemme.

I pescatori che hanno già acquisito la qualifica di socio la mantengono.